

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SPORT PLANET

Via Leonardo Da Vinci, 11 – 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Codice Fiscale 03163160272

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede Oggetto sociale – Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge del Codice Civile e del D.Lgs 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT PLANET", in breve "A.S.D. Sport Planet" (d'ora in poi "Associazione").

L'Associazione Sportiva ha sede legale a Cervignano del Friuli (UD), in Via Leonardo Da Vinci, n.11.

La variazione del suo indirizzo all'interno del Comune potrà essere deliberata dall'Organo amministrativo, non costituendo una modifica statutaria.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva eventualmente di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 – Oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ai quali vengono garantite pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive associative, le quali hanno natura gratuita.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche quali:

- 1) l'Attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness;
- 2) la Ginnastica aerobica;

3) la Ginnastica per tutti;

4) Arti marziali quali: Karate, Jujitsu, Kendo, Judo, Kick Boxing e discipline affini;

e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento:

- attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
- attività finalizzata all'organizzazione e alla partecipazione a gare, a manifestazioni, a eventi sportivi e a ogni altra iniziativa idonea a favorire in generale lo sviluppo dell'attività sportiva delle discipline sopra indicate.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- gestione di impianti e strutture sportive;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, ad esempio, l'allestimento e la gestione di bar, punti di ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere;
- vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi;
- operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra accennate finalità.
- ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, tesserati e partecipanti, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati tesserati e partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti, della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alla quale intende affiliarsi; s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione (o dell'Ente) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali (o dell'Ente) dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, nei rispettivi ambiti di competenza.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali (o dell'Ente) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Della vita associativa

Art. 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo coloro che ne facciano richiesta e che siano dotati dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda – redatta su apposito modulo - al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti e secondo criteri non discriminatori entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di respingimento, deve essere sempre data una motivazione tempestivamente comunicata all'aspirante socio. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

La quota associativa è personale, non può essere restituita agli associati, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alla vita e alle attività associative;

- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea mediante il genitore esercente la potestà genitoriale o, comunque, dal legale rappresentante a norma di legge.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per scioglimento dell'associazione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Art. 7 – Organi sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea generale

L'assemblea generale dei soci è sovrana in quanto rappresenta il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e

costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica (anche PEC), fax o telegramma o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che siano trascorse ventiquattrore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea dev'essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame e l'approvazione di quello preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del d. lgs. n. 36/21;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 12 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dai due commi successivi.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali si richiede, in ogni caso, la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea, tenuto conto delle maggioranze richieste per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto Sociale potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si richiede, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 13 – Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 13 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice-Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea ordinaria per eleggere i membri da sostituire, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente in regime di *prorogatio*.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure quando se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 co. 6 d.lgs n 36/21;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto, dalla legge o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

TITOLO IV

Patrimonio E Scritture Contabili

Art. 21 – Il rendiconto economico

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 23 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e dei volontari

Art 24 – Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale, sulla base delle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive è ammesso il rimborso delle relative spese secondo le disposizioni di legge vigenti. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M.

6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

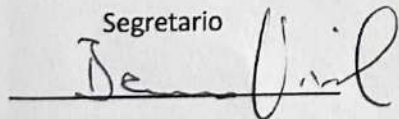
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Cervignano (UD), li 13/12/2024.

Segretario



Presidente

